

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

#### RESOCONTI:

##### AFFARI COSTITUZIONALI (I):

*In sede consultiva* . . . . . Pag. 2

##### GIUSTIZIA (IV):

*In sede consultiva* . . . . . » 3

*In sede legislativa* . . . . . » 4

##### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

*In sede referente* . . . . . » 5

##### FINANZE E TESORO (VI):

*In sede legislativa* . . . . . » 6

*In sede referente* . . . . . » 8

##### AGRICOLTURA (XI):

*In sede referente* . . . . . » 10

##### LAVORO (XIII):

*In sede consultiva* . . . . . » 16

*In sede referente* . . . . . » 17

##### Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

» 18

#### CONVOCAZIONI:

##### Martedì 1° luglio 1975

*Affari interni (II)* . . . . . Pag. 19

*Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)* . . . . . » 19

*Finanze e tesoro (VI)* . . . . . » 20

##### Mercoledì 2 luglio 1975

*Commissioni riunite (IV e XIII)* . . . » 21

*Commissioni riunite (VIII e IX)* . . . » 21

*Affari interni (II)* . . . . . » 22

*Affari esteri (III)* . . . . . » 22

*Giustizia (IV)* . . . . . » 23

*Finanze e tesoro (VI)* . . . . . » 23

*Istruzione (VIII)* . . . . . » 24

*Lavoro (XIII)* . . . . . » 24

*Igiene e sanità (XIV)* . . . . . » 24

##### Giovedì 3 luglio 1975

*Commissioni riunite (I e IV)* . . . . » 25

*Istruzione (VIII)* . . . . . » 25

*Lavori pubblici (IX)* . . . . . » 25

*Lavoro (XIII)* . . . . . » 26

*Igiene e sanità (XIV)* . . . . . » 26

---

RELAZIONI PRESENTATE . . . . . Pag. 26

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

## IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente CARUSO, indi del Vicepresidente ARTALI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi.

## Proposta di legge:

Senatori Bartolomei ed altri: Norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3813).

Il relatore Galloni si sofferma preliminarmente sui precedenti che hanno condotto alla presentazione, da parte dei presidenti dei gruppi parlamentari di maggioranza del Senato, del presente provvedimento e, in particolare, sull'articolo 11 della legge delega per la riforma tributaria e sulla mancata conversione in legge del decreto-legge n. 260 del luglio 1974.

Esamina, quindi, partitamente il contenuto del progetto di legge esprimendo perplessità e riserve specie in riferimento al previsto considerevole aumento, in pochi anni delle dotazioni organiche, prospettato anteriormente e disgiuntamente dalla ristrutturazione del Ministero, laddove, sul piano logico, il fabbisogno effettivo del personale dovrebbe poter risultare soltanto posteriormente. Così pure non può dichiararsi favorevole all'articolo 18, che prevede il rinnovo della legge delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria separatamente dal riordinamento globale della pubblica amministrazione di cui al disegno di legge n. 3157-*bis* e agli articoli 15 e seguenti che prevedono agevolazioni per il personale valutabili, senza creare ulteriori sperequazioni, soltanto in un contesto generale. Conseguentemente, andrebbero, altresì, accantonati, per essere anch'essi riconsiderati in sede di esame del disegno di legge n. 3157-*bis*, gli articoli 2, 7 e 8.

Esprime il suo favorevole orientamento tanto sulle norme per accelerare i concorsi per l'assunzione di personale quanto su quelle che aumentano gli organici del personale dei servizi meccanografici, a condizione, peraltro, che sia costituito un ruolo unico nel quale confluiscono gli operatori tecnici di tutti i settori dell'amministrazione

finanziaria e non soltanto quelli delle imposte dirette, così come stabilito dal terzo comma dell'articolo 1. Ritiene, inoltre, essenziale la previsione di norme per una più adeguata utilizzazione del personale delle abolite imposte di consumo anche sulla base dei principi contenuti nel numero 7 dell'articolo 18.

Il deputato Restivo osserva che, qualora non si seguisse la tesi avanzata dal relatore per l'accantonamento di una parte del provvedimento da esaminare in sede di disegno di legge n. 3157-*bis*, occorrerebbe rivendicare la competenza primaria della I Commissione sul presente provvedimento anche al fine di consentirne l'abbinamento con varie altre proposte di legge (quali, ad esempio, quelle nn. 194, 1483 e 2111) già assegnate alla I Commissione in sede referente, che trattano, in parte, materia identica.

Il deputato Caruso dichiara di concordare con la relazione Galloni e con le osservazioni di ordine metodologico del deputato Restivo. Pur non sollevando una questione formale sulla competenza osserva, tuttavia, che l'assegnazione del provvedimento in sede consultiva non può impedirne la sua ampia trattazione con considerazioni che attingono alla politica dell'ordinamento.

Sottolinea, quindi, lo stato di completa disgregazione dell'amministrazione finanziaria di cui costituiscono ampia conferma sia il libro bianco predisposto dallo stesso Ministro Visentini sia il grave scandalo connesso allo sciopero del personale delle imposte e allo slittamento dei termini per la presentazione delle denunce dei redditi che incoraggia l'evasione fiscale, accentua la disparità di trattamento tra i cittadini e danneggia la collettività.

Dopo essersi ampiamente soffermato sul tema delle dotazioni organiche, sui problemi della distribuzione territoriale del personale ed aver espresso critiche e riserve sulle norme che prevedono agevolazioni di tipo corporativo per il personale, sottolinea come il progetto di legge insista ancora su formule organizzatorie che sono quelle che hanno portato alla paralisi della pubblica amministrazione.

Esprime, infine, riserve di ordine costituzionale sull'articolo 18, che prevede la concessione di una delega in bianco e conclude invitando il rappresentante del Governo perché non insista sugli aspetti del progetto di legge criticati dal relatore.

Il deputato Artali, a nome del gruppo socialista, dichiara di concordare con la relazione Galloni.

Il Sottosegretario per le finanze Pandolfi, premesso che il Governo ha posto a supporto del provvedimento in esame il libro bianco, il cui contributo conoscitivo non può non essere apprezzato, osserva che la proposta di legge è il risultato di ampie modificazioni introdotte dal Senato.

Analizza, quindi, il contenuto del provvedimento per il quale si è dovuto prendere atto dello stato dell'amministrazione finanziaria e delle esigenze connesse all'attuazione della riforma tributaria e di un insieme di variabili indipendenti così sintetizzabili:

a) compiti radicalmente nuovi assegnati all'apparato amministrativo dalla riforma tributaria;

b) approntamento dell'anagrafe tributaria che implica anzitutto l'automazione delle procedure;

c) l'elemento umano.

Dopo aver dichiarato di ritenere congrue le dotazioni organiche indicate nel provvedimento per le varie categorie di personale, sottolinea che la facoltà concessa al Governo va valutata alla stregua dell'impegno politico che lo stesso assume di non procedere ad ampliamenti se non quando questo si appalesi effettivamente necessario.

Il Presidente, data l'ora tarda, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

#### Proposte di legge:

Truzzi: Norme in materia di contratti agrari (*Urgenza*) (3291);

Allocca: Modifica del primo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici (1392);

Badini Confalonieri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (2896);

Tassi ed altri: Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fondi rustici (3301);

Bardelli ed altri: Durata del contratto di affitto a coltivatori diretti (3302);

Vineis e Ferri Mario: Estensione di alcune norme sulle controversie individuali di competenza delle sezioni specializzate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in materia agraria (3316).

(*Parere alla XI Commissione*).

Riassunti i termini del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, il relatore Sabbatini propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge numeri 3291, 3301, 3302 e 3316, con alcune osservazioni, in particolare circa: l'inopportunità di far salve, per i contratti di affitto a coltivatore diretto, le norme recate dall'articolo 12 della legge n. 11 del 1971; l'esigenza di diversificare convenientemente la durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto già prorogati per legge; la ristrutturazione della lettera b) dell'articolo 2, chiarendo che il mezzadro ed il colono possono effettuare essi stessi le trasformazioni progettate dal concedente; l'indicazione del giudice competente nelle materie indicate negli articoli 2 e 3; la dubbia compatibilità dell'indicazione di una misura minima dell'indennizzo per il conduttore con l'attribuzione al giudice del compito di determinare l'ammontare dell'indennizzo stesso in via equitativa; l'esplicitazione che resta salvo il diritto del conduttore al corrispettivo per le migliorie apportate e che la cessazione della proroga legale va revocata se il concedente non esegue la diretta coltivazione del fondo o le trasformazioni che hanno motivato la cessazione stessa.

Il deputato Stefanelli osserva che la normativa in esame sotto diversi profili si discosterebbe dai principi stabiliti con gli articoli 36 e 44 della Costituzione ove non venisse modificata, sia nel senso di attribuire al colono ed al mezzadro il potere di iniziativa per l'esecuzione di trasformazioni radicali e la facoltà di eseguire quelle progettate dal concedente, sia nel senso di prevedere il diritto di reingresso del conduttore escomiato allorché il proprietario non esegua le trasformazioni o non coltivi direttamente il fondo, sia, infine, nel senso di non escludere dall'indennizzo i mezzadri e coloni dichiarati decaduti dal diritto alla proroga per inadempienze contrattuali.

Concorda pertanto con alcune osservazioni del relatore, mentre non ritiene di po-

tere dividerne altre, sottolineando il fatto che in ogni caso soltanto la certezza di una congrua durata del contratto costituisce la molla economica affinché il conduttore trovi utile eseguire investimenti fondiari. Propone altresì di modificare la lettera b) dell'articolo 2 — facendo riferimento a radicali e immediate trasformazioni fondiarie ed agrarie eccedenti i miglioramenti e le modifiche culturali di cui al titolo II della legge n. 11 del 1971 ed all'articolo 13 della legge di esecuzione delle direttive comunitarie in agricoltura — e l'articolo 5, che non si giustifica in relazione alla nuova disciplina recata dall'articolo 1.

La Commissione delibera quindi a maggioranza di esprimere parere favorevole, con le osservazioni formulate dal relatore Sabbatini, al quale dà mandato di illustrare oralmente il parere stesso presso la XI Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

#### Proposta di legge:

Senatori Follieri ed altri; Disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (*Parere della I Commissione*) (1614).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso erano stati discussi gli articoli da 28 a 45. Fa presente che, in relazione all'assenza di numerosi componenti la Commissione, impegnati in altra sede, converrà accantonare alcuni articoli del provvedimento, connessi con la problematica dell'allargamento della gamma delle sanzioni penali o comunque da esaminare approfonditamente.

La Commissione decide di accantonare gli articoli da 46 a 59, concernenti il concorso di reati, l'imputabilità, la recidiva, l'abitudine e professionalità nel reato, la tendenza a delinquere e il concorso di persone nel reato. Approva quindi l'articolo 60, concernente il computo delle pene, previa soppressione dell'ultimo alinea, relativo alle pene pecuniarie.

Sono ugualmente approvati, senza modifiche, gli articoli da 61 a 64, concernenti il ragguaglio tra pene diverse, la conversione di

pene pecuniarie, il rapporto tra carcerazione preventiva e condanna definitiva, il computo e l'applicazione provvisoria delle pene accessorie, la ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari, la remunerazione del lavoro dei condannati, il rinvio dell'esecuzione della pena.

Si passa quindi all'articolo 66:

#### ART. 66.

L'articolo 148 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 148. — (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — Se, durante la esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

Il relatore Musotto osserva che l'articolo in discussione adegua l'articolo 148 del codice penale al disposto della sentenza n. 146 del 1975 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva il differimento o la sospensione della pena a seguito di ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia.

Il sottosegretario Dell'Andro concorda, sottolineando l'importanza dell'articolo 66.

Approvato senza modifiche l'articolo 66, l'articolo 67 è approvato con due emendamenti del relatore, accettati dal rappresentante del Governo, e resta così formulato:

#### ART. 67.

L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa

cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Nel caso di concorso di più reati, si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Essa è sempre rinunciabile.

Salvo che il decreto disponga diversamente l'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali ».

Viene quindi stabilito di accantonare gli articoli 68, 69, 70 e 71, concernenti la prescrizione dei reati, e si passa all'articolo 72, riguardante l'oblazione nelle contravvenzioni, che è approvato senza modifiche.

Sono successivamente accantonati gli articoli 73, 74 e 75, riguardanti la sospensione condizionale della pena.

L'articolo 76, sull'estinzione del reato dopo la sospensione condizionale, è approvato senza modifiche.

Gli articoli 77 e 78, riguardanti la revoca della sospensione condizionale ed il perdono giudiziale, sono accantonati.

La Commissione approva quindi senza modifiche l'articolo 79, riguardante i casi in cui sul certificato del casellario giudiziale non deve essere menzionata la condanna, ed accantona gli articoli 80 e 81, concernenti la liberazione condizionale.

Vengono quindi approvati, senza modifiche, l'articolo 82, riguardante la riabilitazione, e l'articolo 83, che abroga l'articolo 184 del codice penale, sull'estinzione della pena dell'ergastolo.

Si passa all'articolo 84, che abroga l'articolo 188 del codice penale, concernente le spese di mantenimento del condannato.

Il sottosegretario Dell'Andro fa presente che l'articolo in discussione si colloca in una prospettiva diversa da quella che figura nell'articolo 2 del disegno di legge recante il nuovo ordinamento penitenziario, attualmente all'esame del Senato.

Il relatore Musotto concorda, osservando altresì che quasi tutte le restanti disposizioni del provvedimento postulano un coordinamento con la riforma dell'ordinamento penitenziario ovvero sono connesse alla ristrutturazione del sistema delle sanzioni penali.

Il Presidente rileva che per concludere la discussione del provvedimento si rende necessario definire i punti sinora accantonati, anche in difetto di soluzioni preventivamente concordate nell'ambito del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 11,45. —  
*Presidenza del Vicepresidente* MOLÈ. —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri.

#### Disegno di legge:

Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni (*Parere della VI e della XII Commissione*) (3782).

(*Esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto*).

Il relatore Tarabini osserva come il disegno di legge in esame si inserisce nel complesso dei provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri prima della sospensione dei lavori parlamentari per la consultazione elettorale, con l'intento di venire incontro alle più urgenti esigenze del mondo produttivo, messo a dura prova dalla congiuntura recessiva in atto.

Dopo aver ricordato che la GEPI, costituita in applicazione della legge 22 marzo 1971, n. 184, è una società per azioni - al cui capitale partecipano, in misura paritetica l'IMI da un lato e l'IRI, l'ENI e l'EFIM dall'altro - il cui scopo istituzionale è quello di concorrere, in base alle direttive del CIPE, al mantenimento e all'accrescimento dei livelli di occupazione attraverso il risanamento e la ristrutturazione di imprese in condizioni di difficoltà giudicate transitorie e superabili (tanto da essere definita una specie di *holding* di parcheggio), l'onorevole Tarabini sottolinea la situazione non facile in cui la GEPI è venuta a trovarsi per il moltiplicarsi delle richieste di intervento in conseguenza della crisi economica, nonché per la stretta creditizia e il ritardo nella erogazione degli stessi mezzi finanziari messi a disposizione della legge n. 59 del 1974, con cui il capitale sociale è stato portato da 60 a 156 miliardi di lire (a tutt'oggi de-

vono essere erogati ancora 30 miliardi dal Tesoro).

Il provvedimento in esame mira ad aumentare il capitale sociale della GEPI di altri 48 miliardi, lasciando inalterato il rapporto di partecipazione tra IMI da un lato ed enti di gestione dall'altro, appunto per salvaguardare l'equilibrio finanziario delle imprese a cui la GEPI è interessata e per fronteggiare la richiesta di nuovi interventi resi necessari dall'attuale sfavorevole congiuntura, ovviamente nel quadro dei criteri fissati dalla legge istitutiva, il cui rigoroso rispetto deve essere un impegno non solo del Governo ma anche del Parlamento e di tutte le forze politiche.

Il deputato Raucci ritiene opportuno un preventivo approfondimento della materia da parte di un apposito Comitato ristretto, anche per poter condurre in questa sede una serie di audizioni informali secondo i criteri già concordati in seno all'Ufficio di Presidenza della Commissione. Ciò è tanto più necessario in quanto, a suo avviso, una legge di mero rifinanziamento non appare adeguata allo scopo se prima non si sciogliono alcuni nodi relativi ai criteri di gestione della GEPI e al tipo di interventi da attuare. Deve anche richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il Governo ha disatteso l'impegno, contenuto in due ordini del giorno di analogo tenore approvati dai due rami del Parlamento, di presentare periodicamente alle Camere una relazione sull'attività della GEPI.

Il Presidente Molè ricorda che in seno all'Ufficio di Presidenza si è convenuto di ascoltare informalmente, in sede di comitato ristretto, i dirigenti della GEPI e i rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il deputato Peggio propone che si ascoltino anche i dirigenti della finanziaria tessile dell'ENI, anche ai fini di un migliore coordinamento tra gli interventi volti alla ristrutturazione di questo delicato settore.

I deputati Principe, Di Vagno, Ferrari-Aggradi, Erminero, Bodrato e il relatore Tarabini aderiscono alla proposta dell'onorevole Raucci, purché si resti nei limiti concordati in seno all'ufficio di Presidenza, per non ampliare eccessivamente l'indagine e consentire così una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge.

Il deputato Principe richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di valutare il ruolo svolto dalla GEPI nel Mezzogiorno.

Il deputato Ferrari-Aggradi sottolinea la estrema urgenza del provvedimento, dalla cui approvazione dipende la sorte di numerose imprese e di migliaia di lavoratori.

Il deputato Raucci avverte che il gruppo comunista si riserva di chiedere, in relazione all'esito delle audizioni informali con i dirigenti della GEPI e le organizzazioni sindacali, l'effettuazione di una serie di *hearings* dedicate in modo specifico all'approfondimento della situazione del settore tessile, indipendentemente dall'ulteriore corso del provvedimento in esame.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri non è contrario alla nomina di un Comitato ristretto e alla effettuazione in questa sede di una serie di audizioni informali purché la Commissione concluda rapidamente i suoi lavori. Quanto ai ritardi nella corresponsione da parte del Tesoro all'IMI e agli enti di gestione dei fondi stanziati dalla legge del 1974 per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della GEPI essi sono dipesi dalle note difficoltà del mercato dei capitali, ora in corso di superamento. Il rilievo non vale, per altro, a ridurre l'urgenza del disegno di legge in esame, giacché una sua sollecita approvazione agevola comunque l'accesso della GEPI al credito ordinario.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, della cui composizione è incaricato il Presidente della Commissione, per un approfondimento del testo e la consultazione informale dei dirigenti della GEPI e di rappresentanti delle confederazioni sindacali e della Confindustria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 10,30. —  
*Presidenza del Presidente* LA LOGGIA. —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

#### Disegno di legge:

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (*Approvato dalla VI Com-*

*missione permanente del Senato) (Parere della V e della XII Commissione) (3586).*

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il relatore Postal riferisce sui lavori del Comitato ristretto il quale ha ritenuto, a maggioranza, che il provvedimento debba essere mantenuto nel testo trasmesso dal Senato; ciò non solo in funzione del ritardo con cui il provvedimento viene definito rispetto all'adozione della tariffa, ma anche perché unificare o variare, secondo l'ipotesi del deputato Raffaelli, l'aliquota d'imposta, mentre produrrebbe uno sgravio di poche centinaia di lire annue per le famiglie, costituirebbe un aggravio assai consistente per le forti utenze industriali (e le forti utenze non coincidono con le forti imprese). Il Comitato ristretto si è orientato verso la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad un razionale riordinamento della tariffa e che lo inviti a studiare concretamente la possibilità di ricondurre il regime impositivo nell'ambito dell'IVA.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 interviene il deputato Raffaelli che dichiara di trasformare, onde evitare complicazioni possibili in regime di retroattività, l'originario emendamento all'articolo 1 nel seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 1-bis.**

« Con effetto dal 1° luglio 1975 l'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« La aliquota dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è stabilita per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione, in lire 0,70 ».

Nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, l'aliquota di cui al precedente comma è ridotta alla metà ».

Preannuncia inoltre, in connessione all'articolo 1, il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera,

considerata la necessità della riduzione delle imposte di fabbricazione e consumo

per i prodotti di universale consumo sui quali è applicata anche l'IVA

impegna il Governo

a proporre entro il 1975 una revisione del trattamento fiscale sull'energia elettrica o trasferendo l'imposta erariale sull'IVA ovvero commisurando l'imposta attuale in misure inversamente proporzionali ai costi dell'energia ».

0/3586/1/6

Il relatore Postal si dichiara contrario all'emendamento Raffaelli. Lo spostamento della decorrenza non lo induce a modificare il giudizio sul merito dell'emendamento divenuto articolo aggiuntivo. Si dichiara altresì contrario alla formulazione dell'ordine del giorno, sia per la parte che investe più generalmente le imposte di fabbricazione sia per l'alternativa contenuta nella seconda parte del dispositivo (commisurazione inversa delle aliquote d'imposta di consumo differenziata).

I deputati Spinelli e Cocco Maria ribadiscono, consentendo col relatore, le ragioni che militano a favore dell'adozione dell'attuale testo del disegno di legge.

Il deputato Serrentino, pur convenendo sulla inopportunità di imposizioni diversificate su uno stesso prodotto, rileva che ragioni pratiche non consentono di adottare soluzioni in tal senso prima della revisione delle tariffe. Osserva inoltre, pur essendo favorevole allo spostamento della futura imposizione sull'IVA, che a tale proposito, essendo l'IVA deducibile per le imprese, occorre farsi carico di problemi di gettito e di bilancio.

Il deputato Dal Sasso, preannunciando l'astensione del suo gruppo sull'intero provvedimento, osserva che il disegno non garantisce nemmeno che l'imposta non rappresenti un aggravio per la parte fiscale. È contrario sia all'emendamento che all'ordine del giorno Raffaelli.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli, si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo per i motivi già adottati dal relatore. L'emendamento comporta inoltre rispetto ai gettiti estrapolati sulla base del 1973, una minore entrata di 7 miliardi e 300 milioni e rispetto ai dati 1974 una minore entrata calcolabile fra i 9 e i 10 miliardi.

Insistendo il deputato Raffaelli sull'articolo aggiuntivo stesso, il Presidente avverte che esso verrà trasmesso alla Com-

missione bilancio per il prescritto parere preventivo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 11. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

#### Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (*Parere della II, della IV e della IX Commissione*) (3703).

(*Seguito della discussione e rinvio.*)

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Il deputato Buzzoni illustra i seguenti emendamenti:

« *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### ART. 1-bis.

Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è sostituito dal seguente: "L'ufficio del registro, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 18, deve trasmettere ai comuni, nei cui territori sono situati i beni, le copie delle dichiarazioni stesse" » (1. 0. 1).

« *All'articolo 2, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera *d*), dopo le parole: "trasferiti per causa di morte", sono aggiunte le parole: "o per atto tra vivi" » (2. 1).

Il deputato Cocco Maria illustra l'emendamento 2. 9 identico all'emendamento 2. 1 sopra riprodotto.

Il deputato Buzzoni illustra quindi il seguente emendamento:

« *All'articolo 2 premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-

tobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

*e*) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni» (2. 2).

Il deputato Cirillo illustra il seguente emendamento:

« *All'articolo 2, lettera b) sostituire le parole: ai numeri 3 e 7 con le parole: ai numeri 1, 3, 7, 10, 15 e 16* » (2. 3).

Se ne riserva una migliore formulazione previa verifica dello *status* degli enti cui l'emendamento fa richiamo.

Il deputato Serrentino illustra il seguente emendamento:

« *All'articolo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c*) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle loro attività ovvero il cui reddito sia destinato al raggiungimento dei fini istituzionali dei singoli Enti » (2. 4).

Il deputato Raffaelli, illustrando l'emendamento 2. 5, identico al precedente emendamento Serrentino 2. 4, dichiara che l'emendamento stesso merita ulteriori specificazioni e se ne riserva la riformulazione.

Il deputato Cocco Maria illustra il seguente emendamento:

« *All'articolo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) gli immobili appartenenti alle Casse ed enti pubblici esercenti attività di assicurazione previdenza o assistenza obbligatoria per legge, nella misura corrispondente alle riserve matematiche di garanzia » (2. 10).

Il deputato Cocco Maria dà inoltre ragione del seguente emendamento che considera subordinato al precedente:

« *All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:*

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore

degli immobili appartenenti a Casse ed enti pubblici esercenti attività di assicurazione previdenza o assistenza obbligatoria per legge » (2. 15).

Il deputato Serrentino illustra il seguente emendamento:

« *All'articolo 2 sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività agricole o commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, sempreché l'attività agricola o commerciale sia esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta.*

Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione » (2. 6).

Il deputato Cocco Maria illustra il seguente emendamento:

« *All'articolo 2, lettera d), dopo le parole: radicale trasformazione, inserire le seguenti:*

*« e gli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere, e relative pertinenze » (2. 11).*

Il deputato Cirillo illustra il seguente emendamento:

« *All'articolo 2, alla lettera d), aggiungere in fine la parola: finanziaria » (2. 7).*

Il Presidente La Loggia avverte che il deputato Rende ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis) dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione (oppure strumenti urbanistici esecutivi) e sempre che l'attività agricola dia luogo ad un volume di affari determinato secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, diminuito dell'ammontare dei corrispettivi derivanti da cessioni di immobili e del 70*

*per cento dell'ammontare dei corrispettivi derivanti da cessioni di altri beni, che sia superiore al reddito dominicale rivalutato con i coefficienti di legge ai fini fiscali » (2. 12).*

In assenza del proponente si intende che questi abbia rinunciato ad illustrare il predetto emendamento.

Il deputato Cocco Maria illustra quindi il seguente emendamento:

« *All'articolo 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis) dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione (oppure strumenti urbanistici esecutivi) » (2. 13).*

Il deputato Buzzoni illustra il seguente emendamento:

« *All'articolo 2 alla lettera e) dopo la parola: culturali, aggiungere la parola: ricreative » (2. 8).*

Il Presidente La Loggia informa che i deputati Prearo e Stella hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 2 aggiungere le seguenti lettere:*

*h) gli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 ed alla legge 14 luglio 1965, n. 901;*

*i) la Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 » (2. 14).*

Assente il proponente, si intende che abbia rinunciato ad illustrare il predetto emendamento.

Il Presidente La Loggia, esaurita l'illustrazione degli emendamenti, avverte che il seguito della discussione per l'esame degli articoli è rinviato a martedì prossimo alle 17,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 9,50. — Presidenza del Presidente TRUZZI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste, Felici.

#### Proposte di legge:

Truzzi: Norme in materia di contratti agrari (*Urgenza*) (*Parere della I e della IV Commissione*) (3291);

Tassi ed altri: Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fondi rustici (*Parere della I e della IV Commissione*) (3301);

Bardelli ed altri: Durata del contratto di affitto a coltivatori diretti (*Parere della I e della IV Commissione*) (3302);

Vineis ed altri: Estensione di alcune norme sulle controversie individuali di lavoro alle controversie di competenza delle sezioni specializzate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in materia agraria (*Parere della I e della IV Commissione*) (3316);

e, per connessione ex-articolo 108, n. 5, del Regolamento:

Seguito dell'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1974.

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

Il Presidente ricorda che su richiesta di alcuni membri e del Governo si era deciso nella seduta di ieri di rinviare la votazione sugli emendamenti anche per consentire una maggiore riflessione.

Il deputato Vineis dichiara di ritirare tutti i suoi emendamenti tranne quello all'articolo 4, e annuncia le presentazioni di nuovi emendamenti. Su invito del Presidente illustra i seguenti suoi emendamenti:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Gli effetti risolutivi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, non si applicano alle vendite stipulate dopo il 30 giugno 1975 quando sui fondi venduti insistano affittuari coltivatori diretti. Per gli atti stipulati anteriormente a tale data, quando sia dichiarato o concordato che il contratto di affitto ancora in atto cessa di avere vigore, è dovuto allo

affittuario l'indennizzo di cui all'articolo 3 della presente legge » (Vineis, Stella, Bortolani 1. 16).

*Trasferire l'ultimo comma all'inizio dell'articolo 1* (Vineis, Stella 1. 17).

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel solo caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone e alla normale e razionale coltivazione del fondo. Sono nulle le clausole che prevedono casi di risoluzione contrattuale » (Vineis, Stella 1. 18).

Il deputato Bortolani, intervenendo sull'emendamento Vineis 1. 16, osserva che bisognerebbe trovare una soluzione più adeguata per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge.

Il deputato Vineis propone una modifica nel senso di sostituire l'espressione: « dopo il 30 giugno 1975 », con l'altra: « dopo la entrata in vigore della presente legge ».

Il deputato Prearo illustra il seguente suo emendamento all'articolo 1:

*Sostituire il terzo comma del testo unificato con il seguente:*

« I rapporti di affittanza agraria in corso da oltre 20 anni vengono prorogati di altri 15 anni; quelli in corso da 15 anni a 19 anni vengono prorogati di altri 16 anni; quelli in corso da un periodo inferiore vengono prorogati di altri 18 anni » (Prearo, Speranza, Stella, Urso Salvatore, Bortolani, Zurlo, Traversa 1. 15).

Il Presidente, relatore, si dichiara favorevole agli emendamenti Vineis e Prearo e contrario agli emendamenti Tassi e Gerolimetto presentati nella seduta di ieri.

Il Sottosegretario Felici si associa alle considerazioni svolte dal Presidente.

Gli emendamenti Tassi e Gerolimetto, cui si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo, posti in votazione sono respinti.

Gli emendamenti Vineis 1. 17 e 1. 18, cui si sono dichiarati d'accordo relatore e Governo, sono approvati. L'emendamento Vineis 1. 16 è approvato con la modifica proposta dallo stesso presentatore.

Il deputato Bardelli, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Prea-

ro 1. 15, dichiara che il gruppo comunista è contrario, ritenendo che la modifica proposta creerebbe confusione senza risolvere alcun problema. Prega, quindi, il presentatore di ritirarlo.

Il deputato Vineis esprime le sue riserve sull'emendamento Prearo 1. 15, che, a suo avviso, va contro la logica generale del provvedimento, che tende a stimolare gli investimenti mediante contratti di lunga durata, senza avvantaggiare il concedente, dato lo spostamento minimo della scadenza.

Il deputato Prearo ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, poiché ritiene che la previsione di una indiscriminata lunga durata paralizza in modo ingiustificato i concedenti.

Il deputato Bardelli annuncia che il suo gruppo ritira l'emendamento 1. 14, ritenendolo sostanzialmente superato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vineis.

Viene, quindi, approvato l'articolo 1 nel seguente nuovo testo:

#### ART. 1.

Le norme che prevedono la proroga legale dei contratti agrari e le relative cause di cessazione non si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto.

La durata dei nuovi contratti di affitto a coltivatore diretto e di quelli in corso è regolata dalle norme della presente legge.

I contratti di affitto a coltivatori diretti singoli o associati hanno la durata minima di anni 18, ferme restando le norme di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Per i contratti in corso, compresi quelli per i quali sia stata convenuta dalle parti una scadenza predeterminata, i 18 anni decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti risolutivi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244 non si applicano alle vendite stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge quando sui fondi venduti insistano affittuari coltivatori diretti. Per gli atti stipulati anteriormente a tale data, quando sia dichiarato o concordato che il contratto di affitto ancora in atto cessa di avere vigore, è dovuto all'affittuario l'indennizzo di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel solo caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone e alla normale e razionale coltivazione del fondo. Sono nulle le clausole che prevedono casi di risoluzione contrattuale.

Si passa all'articolo 2.

Il deputato Tassi dà per svolto il seguente suo emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

La norma prevista dall'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, come risulta modificata dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, è sostituita dalla seguente:

b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali e immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile — tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione di manodopera — dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione e la somma dell'indennizzo, non può essere superiore, comunque, a tre annualità di fitto, secondo i criteri e le forme previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 11, e successive modifiche. Sui ricorsi decide il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, salva l'azione giudiziaria (Tassi (2. 1)).

Il deputato Gerolimetto dà per svolti i seguenti suoi emendamenti 2. 2 e 2. 3 e ritira gli emendamenti 2. 4 e 2. 5:

*Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « che sia in atto coltivatore diretto » con le seguenti: « che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale » (Gerolimetto, Alesi 2. 2);*

*Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con il lavoro proprio e della propria famiglia » (Gerolimetto, Alesi 2. 3);*

*Al secondo comma, sostituire le parole: « l'assessore regionale all'agricoltura » con le seguenti: « la regione » (Gerolimetto, Alesi 2. 4);*

*All'ultimo comma, sopprimere le parole da: « Entro 30 giorni » a: « Consiglio regionale » (Gerolimetto, Alesi 2. 5).*

Il deputato Prearo presenta il seguente emendamento:

*Alla fine del primo comma, lettera a) aggiungere le parole: « o da un figlio tecnico-agricolo » (Prearo, Bortolani, Stella, Bottari, Urso Salvatore 2. 6).*

Il relatore si dichiara contrario agli emendamenti Tassi e Gerolimetto e favorevole all'emendamento Prearo.

Il Sottosegretario Felici, nell'associarsi al parere espresso dal relatore sugli emendamenti, dichiara che il Governo si riserva di presentare, in sede di discussione in Assemblea, alcuni emendamenti.

Gli emendamenti Tassi e Gerolimetto sono respinti.

Il deputato Bardelli, insistendo sull'emendamento Prearo, osserva che esso si potrebbe accettare se si specificasse che il figlio del coltivatore che sia tecnico-agricolo si impegna a coltivare il fondo.

Il deputato Vineis fa rilevare che andrebbe specificata la professione di perito agrario, evitando formule generiche che non trovano rispondenza nella realtà e che si dovrebbe prescrivere la qualità di coltivatore diretto.

Il Presidente suggerisce di aggiungere dopo le parole: « in atto coltivatore diretto » le parole: « o perito agricolo ».

I deputati Prearo e Schiavon si dichiarano d'accordo con la proposta del Presidente.

I deputati Vineis e Esposito manifestano le loro perplessità anche sulla nuova formulazione.

Il Presidente propone di modificare il testo in questo senso: « o da un laureato o diplomato in materia agraria, che si impegni a coltivare manualmente, per almeno 5 anni, il fondo col lavoro proprio e della sua famiglia ». Il Presidente informa, altresì la Commissione che è intervenuto il relatore della Commissione giustizia e propone di ascoltare il parere orale approvato dalla IV Commissione, prima di proseguire i lavori.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il deputato Sabbatini illustra oralmente il parere approvato a maggioranza dalla

Commissione giustizia, rilevando che evidentemente le osservazioni sull'articolo 1 varranno per l'Aula. Sull'articolo 2 la maggioranza della Commissione si è dichiarata d'accordo con un testo della lettera b), primo comma, presentato dal rappresentante del Ministero della giustizia. Al secondo comma della lettera b) le parole: « assessore regionale agricolo » vanno modificate con le parole: « assessore regionale competente ». Pur comprendendo le ragioni che hanno spinto a prevedere il secondo grado di decisione, la Commissione Giustizia ritiene sia preferibile eliminare il ricorso alla Giunta, limitandosi al ricorso al Consiglio (l'attività iniziale è comunque svolta dall'assessore competente che fa parte della giunta).

In merito all'ultimo comma si dovrebbe richiamare la sezione agraria specializzata. Si potrebbe anche prevedere nel caso in cui non fossero eseguite le trasformazioni, la facoltà dell'affittuario di rientrare nel fondo. Sull'articolo 3 è stata rilevata l'esigenza di far riferimento alle eventuali opere di miglioramento ai fini della determinazione dell'indennizzo. È stato anche fatto rilevare che è contraddittorio, in tema di equo indennizzo, il riferimento ad un indennizzo comunque inferiore a un certo ammontare. All'articolo 4 le due ipotesi andrebbero disgiunte e non richieste cumulativamente.

Il Presidente ringrazia il relatore della Commissione giustizia.

Riprendendo l'esame degli articoli il deputato Prearo ritira il suo precedente emendamento 2. 6 e propone il seguente nuovo emendamento:

*Alla fine del primo comma, lettera a) aggiungere le parole: « o, da un figlio laureato o diplomato in agraria, che si impegni a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore ad anni 5 con il lavoro proprio e della sua famiglia sempreché la capacità lavorativa sia all'uopo proporzionata » (Prearo 2. 7).*

L'emendamento, cui si dichiarano d'accordo relatore e Governo, è approvato, con la sola astensione del gruppo comunista.

Il deputato Vineis, facendo seguito alle osservazioni formulate dalla IV Commissione, presenta il seguente emendamento:

*Alla lettera b) in fine aggiungere il seguente comma:*

« Salvo casi di forza maggiore, qualora il concedente che abbia ottenuto la cessazione

della proroga non ottemperi agli impegni assunti, il mezzadro o colono ha diritto di ottenere o l'immediato rientro nel fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subito, oppure la liquidazione di un indennizzo pari al doppio di quello previsto dal successivo articolo 3 ».

L'emendamento, cui si dichiarano favorevoli relatore e Governo, posto in votazione, è approvato.

Il relatore propone i seguenti emendamenti, che recepiscono i suggerimenti formulati dalla IV Commissione:

*Al secondo comma, lettera b), sostituire le parole:* « assessore regionale all'agricoltura » *con le parole:* « assessore regionale competente » (Truzzi 2. 7).

*Al secondo comma, lettera b), dopo la parola:* « accerta » *aggiungere le parole:* « entro 40 giorni » (Truzzi 2. 8).

*All'ultimo comma, sostituire le parole:* « alla Giunta regionale che decide, su parere conforme del Consiglio regionale » *con le seguenti:* « al Consiglio regionale » (Truzzi 2. 9).

Gli emendamenti, cui si dichiara d'accordo il Governo, posti in votazione, sono approvati.

Viene, quindi, approvato l'articolo 2 nel seguente nuovo testo:

#### ART. 2.

La lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e la lettera b) del medesimo articolo 1, quale risulta modificata dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, sono sostituite dalle seguenti:

« a) se il concedente, che sia in atto coltivatore diretto e ne abbia la piena capacità lavorativa, dichiara di voler coltivare direttamente il fondo condotto a mezzadria o a colonia e se la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiara di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia in atto coltivatore diretto, la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata, o da un figlio laureato o diplomato in agraria, che si impegni a coltivare direttamente il fondo, per un periodo non inferiore ad anni cinque, con il lavoro proprio e della sua famiglia sempreché la capacità lavorativa sia all'uopo proporzionata;

b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, incompatibili con la continuazione del rapporto di mezzadria e colonia, in quanto siano eccedenti i poteri che la legislazione attribuisce al mezzadro e al colono e sia dimostrato che il coltivatore non è in grado di eseguire le operazioni colturali che saranno richieste dal nuovo assetto produttivo del fondo trasformato.

L'assessore regionale competente, su istanza del concedente, sentite le parti, accerta entro 40 giorni le condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma, fissando il termine entro il quale debbono essere compiute le opere di trasformazione.

Entro trenta giorni dalla notifica della decisione dell'assessore le parti possono ricorrere al Consiglio regionale. Le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo definitivo.

Salvo casi di forza maggiore, qualora il concedente che abbia ottenuto la cessazione della proroga non ottemperi agli impegni assunti, il mezzadro o colono ha diritto di ottenere o l'immediato rientro nel fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subito, oppure la liquidazione di un indennizzo pari al doppio di quello previsto dal successivo articolo 3 ».

Si passa all'articolo 3.

Il deputato Giannini svolge il seguente suo emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole:* « durata del rapporto » *aggiungere le seguenti:* « delle trasformazioni e delle migliorie apportate al fondo dal mezzadro o dal colono » (Giannini, Bardelli 3. 1).

Il deputato Gerolimetto dà per svolto un suo emendamento 3. 2 soppressivo dell'ultimo comma.

Il deputato Tassi dà per svolto il seguente suo emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« L'indennizzo di cui al comma precedente non può essere inferiore a 5 annualità di canone, né superiore a 10 » (Tassi 3. 3).

Il relatore presenta il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo le parole:* « inferiore a » *aggiungere la parola:* « tre » (Truzzi 3. 4).

Gli emendamenti Tassi e Gerolimetto, cui si dichiarano contrari relatore e Governo, posti in votazione, sono respinti.

Il relatore si dichiara favorevole allo emendamento Giannini, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione per gli emendamenti del deputato Giannini e del relatore, annunciando che il Governo si riserva di presentare in Assemblea eventuali modifiche all'articolo 3.

Gli emendamenti Giannini 3. 1 e Truzzi 3. 4, posti in votazione, sono approvati. È, quindi, approvato l'articolo 3 nel seguente nuovo testo:

#### ART. 3.

Qualora sia dichiarata o concordata la cessazione della proroga del contratto, per i motivi di cui alla presente legge, o per ogni altro motivo previsto dalle vigenti leggi, ad esclusione di quello di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, è dovuto al mezzadro o colono in ogni caso, per la perdita dell'avviamento produttivo, anche con riferimento ai principi dell'articolo 36 della Costituzione, un equo indennizzo il cui ammontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale terrà conto della quota di ripartizione dei prodotti ed utili, del reddito del fondo, della durata del rapporto, delle trasformazioni e delle migliorie apportate al fondo dal mezzadro o dal colono e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie.

L'indennizzo di cui al comma precedente non può comunque essere inferiore a tre annualità di prodotto lordo vendibile dell'azienda, assumendo come base il prodotto lordo vendibile medio delle ultime cinque annate.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il deputato Tassi dà per svolto il suo emendamento 4. 1 soppressivo dell'articolo 4.

Il deputato Vineis illustra il seguente suo emendamento:

*Sostituire le parole:* «La facoltà di opposizione alla proroga di cui al precedente articolo 1 non può essere esercitata nei contratti di mezzadria e colonia parziaria qualora...» *con le seguenti:* «L'opposizione alla proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria non può essere esercitata quando...» (Vineis 4. 2).

Il deputato Gerolimetto dà per svolto il seguente suo emendamento:

*Sopprimere le seguenti parole:* « Sia stata autorizzata la esecuzione di innovazioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e se » (Gerolimetto 4. 3).

Gli emendamenti Tassi e Gerolimetto, cui si dichiarano contrari relatore e Governo, sono respinti.

Il relatore si dichiara favorevole allo emendamento Vineis 4. 2, mentre il Governo si rimette alla Commissione, ribadendo sull'articolo 4 le riserve formulate in merito all'articolo 3.

L'emendamento Vineis, posto in votazione, è approvato.

È, quindi, approvato l'articolo 4 nel seguente testo emendato:

#### ART. 4.

L'opposizione alla proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria non può essere esercitata quando sia stata autorizzata la esecuzione di innovazioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e se sia stato presentato e approvato un piano di sviluppo aziendale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il deputato Vineis illustra il suo emendamento 5. 1 soppressivo dell'articolo 5.

Il deputato Gerolimetto dà per svolti i seguenti suoi emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:* « Qualora precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sia stata stipulata con atto di data certa la vendita di un fondo ad un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo a titolo principale, l'acquirente del fondo stesso o i suoi aventi diritto possono subentrare nella conduzione diretta del fondo acquistato, salvo indennizzo all'affittuario ai sensi dell'articolo 3 » (Gerolimetto 5. 2).

*Aggiungere il seguente comma:* « Qualora prima dell'entrata in vigore della presente legge siano state presentate da parte dei concedenti ad affittuari coltivatori diretti domande di ripresa ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, come modificato dalla legge 13 giugno 1971, n. 527, non si applica nei loro confronti la preclusione di

cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge » (Gerolimetto 5. 3).

L'emendamento Vineis, cui si dichiarano favorevoli relatore e Governo, posto in votazione è approvato.

Sono invece respinti gli emendamenti Gerolimetto 5. 2 e 5. 3.

L'articolo 5 risulta, quindi, soppresso.

Il deputato Tassi dà per svolti i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. ...

Le vendite di fondi agricoli sono esenti da imposta INVIM, salvo per i terreni compresi in piani regolatori comunali o di fabbricazione (Tassi 5. 0. 1).

ART. ...

Le norme della presente legge non si applicano ai contratti bloccati da oltre trenta anni qualora il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto all'albo presenti un piano di ristrutturazione del fondo per condurlo direttamente (Caradonna, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto 5. 0. 2).

ART. ...

Le norme della presente legge non si applicano nel caso di contratti di fitto già bloccati per fondi contigui di un unico proprietario la cui estensione massima non superi l'ettaro e mezzo e per i quali il proprietario stesso presenti un piano di ristrutturazione e ricomposizione fondiaria (Caradonna, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise 5. 0. 3).

Il deputato Vineis illustra i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. ...

Il conduttore, mezzadro o colono al quale siano riconosciuti indennizzi o rimborsi al momento del rilascio, ha diritto di ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito. L'eccezione può essere opposta anche al momento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio (Vineis, Stella 5. 0. 4).

ART. ...

Salvo quanto stabilito all'articolo 1, comma quinto, la presente legge si applica a tutti i rapporti in atto anche se oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato. Conservano

validità le rinunce e le transazioni concluse prima del 30 giugno 1975 in conformità all'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che abbiano per oggetto la cessazione dei contratti di affitto a coltivatore diretto (Vineis, Stella 5. 0. 5).

ART. ...

In tutte le controversie relative all'applicazione della presente legge sono competenti a giudicare le Sezioni specializzate agrarie (Vineis 5. 0. 6).

ART. ...

Alle sentenze che pronunciano in materia di rilascio dei fondi non sono applicabili gli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile. Le sentenze pronunciate in grado di appello non sono provvisoriamente esecutive (Vineis 5. 0. 7).

ART. ...

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (Vineis, Stella 5. 0. 8).

Gli articoli aggiuntivi Tassi e Caradonna, cui si dichiarano contrari relatore e Governo, posti in votazione, sono respinti.

Il relatore si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo Vineis 5. 0. 7, perché affronta una materia che rientra nella stretta competenza della Commissione giustizia. Prega pertanto il presentatore di ritirarlo per evitare un ritardo nella conclusione dell'esame del provvedimento. Si dichiara invece favorevole a tutti gli altri articoli aggiuntivi presentati dai deputati Vineis e Stella.

Il rappresentante del Governo formula una riserva generale sugli articoli aggiuntivi, preannunciando la presentazione di eventuali modifiche in sede di esame in Assemblea.

Il deputato Vineis ritira il suo articolo aggiuntivo 5. 0. 7.

Vengono quindi approvati gli articoli aggiuntivi 5. 0. 4 (che diventa articolo 5), 5. 0. 5 (che diventa articolo 6), 5. 0. 6 (che diventa articolo 7) e 5. 0. 8 (che diventa articolo 8).

La Commissione dà, quindi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3291, 3301, 3302 e 3316 e di proporre, per quest'ultima, lo stralcio degli articoli 1 e 2 sui quali è stata rivendicata

la competenza da parte della Commissione giustizia.

La Commissione delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale anche al fine di consentire una sollecita iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### Disegno e proposta di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (1198);

Speranza: Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (*Parere della I e della V Commissione*) (2727).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Pisoni, dopo aver lamentato le difficoltà incontrate dal provvedimento, illustra il contenuto del testo preparato dal Comitato ristretto sottolineando l'esigenza di coordinamento della attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, cui si ispira il nuovo articolato. Dopo aver ricordato il lungo ed interessante lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha sentito tutte le parti interessate e ha visitato alcuni centri, osserva che la proposta si può dividere in tre parti. In una prima parte (articoli 1-9) si affronta il problema fondamentale del coordinamento. Una seconda parte (articoli 10-18) contiene sostanzialmente gli articoli del disegno di legge originario sulla ristrutturazione di alcuni istituti. Nella terza parte si tratta delle questioni concernenti il personale, cercando di normalizzare alcune situazioni particolari (ad esempio quelle dei preparatori che erano stati ingiustamente ed erroneamente discriminati in precedenza) tenendo sempre presente l'obiettivo cui si è ispirato il testo di una razionalizzazione e di un sempre migliore funzionamento del settore della sperimentazione agraria. Preannuncia che presenterà un emendamento per includere due istituti nuovi (che allo stato attuale non figurano nell'elenco allegato al provvedimento); l'Istituto di meteorologia e ecologia agraria e l'Istituto di idrobiologia.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.*

#### Disegno e proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (3207);

Mariotti: Riforma sanitaria (352);

Longo ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (2239);

De Maria: Riforma sanitaria (2620);

De Lorenzo ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (3771).

(*Parere alla XIV Commissione*).

Intervenendo sulla relazione Giovanardi, il deputato Borra riconosce la validità della prospettiva generale cui si ispira il disegno di legge di riforma sanitaria, ma nega che tale riforma possa ridursi all'eliminazione delle mutue. Certamente, esse risultano ormai superate, ma non si può dimenticare il loro grande merito storico di aver esteso l'assistenza di malattie a decine di milioni di lavoratori. Né è dato illudersi che basti approvare il testo del disegno di legge per realizzare la riforma nella effettiva realtà del paese. Occorre, viceversa, incidere concretamente nei fenomeni negativi che sono stati unanimemente denunciati.

Tra questi, va segnalato il peggioramento del rapporto medici-assistiti. Gli specialisti obbligano gli assistiti a lunghi periodi di attesa, anche quando si tratti di malattie gravi; e particolarmente deteriorata è l'assistenza medica generica, con l'inflazionamento di visite superficiali o di comodo e la rarefazione di visite approfondite. Il disegno di legge mira a correggere il fenomeno, introducendo i principi dell'orario minimo obbligatorio di ambulatorio per i medici convenzionati e dell'incompatibilità con la libera professione dei medici che abbiano un dato numero di assistiti. Rimane, però, il sistema della quota capitaria che incentiva la ricetta facile, spesso dietro sollecitazione degli assistiti, a detrimento della assistenza ai malati seri, smistati sbrigativamente a specialisti ed ospedali. Chiede, invece, che le regioni siano ammesse a scegliere tra questo sistema e quello della notula.

Altro fenomeno negativo su cui occorre intervenire decisamente è quello della dilatazione della spesa per medicinali. Giudica,

perciò, favorevolmente l'inserzione di norme dirette a contenere gli sprechi. Conclude ribadendo il suo consenso di massima al provvedimento, auspicando il massimo impegno affinché esso possa trovare concreta attuazione.

Il deputato Miceli sottolinea la grande importanza attribuita dal gruppo comunista alla discussione che, dopo tanti ritardi, il Parlamento ha finalmente intrapreso sul provvedimento di riforma sanitaria. Questa non può restringersi nella limitata prospettiva del rapporto medici-ammalati, ma va collocata in una concezione che tenga conto di tutti i complessi problemi connessi alla questione sanitaria. È necessario, cioè, un organico disegno alternativo che superi la distinzione tra il momento della terapia e quello della prevenzione e dia impulso alla riabilitazione, in coerenza con il principio costituzionale del diritto alla salute e assicurando la più vasta partecipazione democratica.

Una tale riforma non è più rinviabile, per l'alto costo del sistema attuale e per le vistose disfunzioni che, a seguito dei gravi errori del passato, lo hanno portato a concedere il superfluo e a negare l'essenziale. Il gruppo comunista richiama la necessità che si proceda alla riforma con una corretta impostazione metodologica, che consente anzitutto di attuare quanto già deciso dal legislatore, sconfiggendo tattiche dilatorie.

Lo sforzo critico e costruttivo del suo gruppo si incentrerà particolarmente su tre aspetti della riforma in discussione: quelli della prevenzione, del decentramento dei poteri e della spesa. In ordine alla prevenzione, rileva l'insufficienza del testo governativo, che non affronta il tema della prevenzione sui luoghi di lavoro. Il testo, inoltre, conserva l'accentramento di troppi poteri nell'Esecutivo, rifiutandone l'attribuzione alle regioni. Sono troppe le deleghe che il disegno di legge vuole conferire al Governo, ed occorre precisarne i contenuti. Parimenti generiche solo le indicazioni circa i tempi di attuazione, che fanno temere un vuoto programmatico. Quanto alla spesa, è necessario combattere gli sprechi per consumi sanitari di basso livello caratterizzanti l'attuale sistema mutualistico; ed è necessario affrontare il problema del passaggio dal sistema contributivo, che grava sui lavoratori e sulle imprese più piccole, alla fiscalizzazione del finanziamento.

Conclude manifestando il favore di massima per il provvedimento, che, però, necessita di miglioramenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 10,35. —  
*Presidenza del Presidente ZANIBELLI.*

#### Proposte di legge:

**Piccinelli:** Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (*Parere della V e della XIV Commissione*) (245);

**Bortot ed altri:** Ossicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere (*Parere della V e della XIV Commissione*) (470);

**Foschi:** Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio (*Parere della V Commissione*) (793).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Pezzati propone che si convochi, nella prossima settimana, un'ultima riunione del Comitato ristretto. In quella sede sarà possibile apportare taluni ritocchi al testo già presentato in Commissione e, soprattutto, definire, insieme con il Governo, il problema della copertura.

Il deputato Garbi concorda, insistendo sul carattere definitivo che deve assumere tale seduta del Comitato ristretto.

Anche il deputato Gramegna sottolinea questo carattere, rilevando come la causa del ritardo nella conclusione dell'*iter* del provvedimento sia addebitabile esclusivamente al Governo. È, comunque, necessario risolvere la questione: se non sarà possibile ottenere il trasferimento in sede legislativa del testo elaborato dal Comitato ristretto, occorrerà concluderne subito l'esame in sede referente e trasmetterlo all'Assemblea, con eventuale richiesta di relazione orale.

Il deputato Giovanardi sottolinea l'urgenza di definire la questione, che non può trascinarsi oltre.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame convocando il Comitato ristretto per mercoledì 2 luglio 1975, alle 16,30, con l'intesa che la seduta abbia carattere conclusivo.

**Proposte di legge:**

**Piccinelli ed altri:** Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, e dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1969, n. 60, in materia di cantieri di lavoro (2424);

**Perrone ed altri:** Miglioramento del trattamento economico previsto per i lavoratori e per il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2678).

*(Parere della V Commissione).*

*(Seguito e conclusione dell'esame).*

Il Presidente fa presente che il relatore, onorevole Ines Boffardi, oggi assente per indisposizione, gli ha trasmesso il testo elaborato dal Comitato ristretto nella sua seduta di ieri, conformemente al mandato ricevuto dalla Commissione. Chiede alla Commissione se ritenga opportuno chiedere il trasferimento in sede legislativa del testo stesso o preferisca, invece, predisporre subito la relazione per l'Assemblea.

Il deputato Gramegna osserva come l'esperienza insegna che non sempre la richiesta di trasferimento di un provvedimento in sede legislativa ne accelera l'approvazione. È, pertanto, dell'avviso che si concluda l'iter in sede referente, approntando subito la relazione per l'Assemblea.

I deputati Giovanardi e Fortunato Bianchi concordano.

La Commissione, successivamente, dà mandato al relatore di stendere relazione favorevole per l'Assemblea sul testo elaborato dal Comitato ristretto. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**PER LA DISCUSSIONE DI UNA RISOLUZIONE.**

Alla fine della seduta, il deputato Gramegna sollecita lo svolgimento della risoluzione presentata dal gruppo comunista in merito all'interpretazione dell'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 146, recante norme per il miglioramento dei trattamen-

ti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale. Durante la discussione del provvedimento, si convenne unanimemente nel ritenere che la norma, concernente la fissazione ai due terzi del tasso di invalidità ai fini pensionistici, dovesse trovare applicazione alle sole domande presentate successivamente all'entrata in vigore della legge, facendo salvi i diritti quesiti. Sono, però, sorti dubbi nel corso di giudizi, che occorre dissipare prontamente, ribadendo i principi cui il legislatore ha voluto attenersi.

Il Presidente assicura, che, non essendovi obiezioni, non appena la risoluzione verrà assegnata alla Commissione, sarà posta subito all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

**COMMISSIONE****PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975, ORE 11,30. —  
*Presidenza del Presidente CARRARO.*

La Commissione discute le questioni poste dalla recente pronuncia della Corte costituzionale sulla ammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato dai tribunali di Milano e di Torino.

Dopo un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Agrimi e Adamoli e il deputato La Torre, la Commissione si riserva di decidere sulle questioni suddette in una prossima seduta.

Dopo aver deliberato l'acquisizione di alcuni documenti, la Commissione stabilisce di tornare a riunirsi mercoledì 2 luglio 1975 alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## CONVOCAZIONI

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

**Martedì 1° luglio, ore 18.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 3636 concernente il trattamento economico per gli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -  
Partecipazioni statali)

**Martedì 1° luglio, ore 17,30.**

**Comitato pareri.**

*Parere sui disegni di legge:*

Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di statistica per l'indagine mondiale sulla fecondità, da effettuarsi nel 1974 (3512) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Orsini;

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) (3804) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Gargano;

Studi e ricerche nel settore della pesca marittima (3815) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Orsini;

Istituzione del « risparmio casa » per lo acquisto, la costruzione o il risanamento di abitazioni (3832) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (*Approvato dal Senato*) (3838) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Tarabini.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

DE MEO: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (2228);

URSO GIACINTO e LAFORGIA: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (58);

DE LORENZO GIOVANNI: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (298);

CIAMPAGLIA: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (776);

CAROLI: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (985);

IANNIELLO: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (2305);

ANGELINI ed altri: Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati (2693);

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2743);

SEMERARO: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sul-

l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2757);

SACCUCCI e MANCO: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2865);

SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (2866);

BIRINDELLI ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (2912);

SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2978);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Gargano.

*Parere sulle proposte di legge:*

PICCINELLI ed altri: Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, e dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1969, n. 264, in materia di cantieri di lavoro (2424);

PERRONE ed altri: Miglioramento del trattamento economico previsto per i lavoratori e per il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2678);

— (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Tarabini.

*Parere sulle proposte di legge:*

INNOCENTI ed altri: Modifiche all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e dell'articolo 3 della legge 25 giugno 1971, n. 124, concernenti i requisiti di età ed i titoli di studio per l'ammissione alla scuola per infermiere e infermieri generici (2830) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Orsini;

REGGIANI e POLI: Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2953) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Orsini;

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Integrazione al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205 (3044) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Gargano.

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige (3822);

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: Norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) (3211);

— (*Parere della IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Orsini.

*Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458);

DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625);

DI GIOIA ed altri: Disciplina della coltivazione e del commercio dei molluschi lamellibranchi vivi (2902);

— (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Orsini.

*Parere sull'emendamento al disegno di legge:*

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3586) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Gargano.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

Martedì 1° luglio, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3222) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (3703) — Relatore: Vincenzi — (*Parere della II, della IV e della IX Commissione*).

### COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

**Mercoledì 2 luglio, ore 12.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (*Già approvata in riunione comune, dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, modificata dalla XI Commissione permanente del Senato, modificata, in riunione comune dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (229-D).

— Relatori: per la IV: Padula; per la XIII: Bianchi Fortunato.

### COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici)

**Mercoledì 2 luglio, ore 12.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:*

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento (3650) — (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

CARIGLIA ed altri: Piano quinquennale per l'edilizia scolastica (3335) — (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

FINELLI ed altri: Finanziamento ai comuni e alle province e norme di programmazione regionale per l'edilizia scolastica (3671) — (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (*Urgenza*) (1148);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1654);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Finanziamento, formazione, esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2749);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241-bis) — (*Parere della I, II, della V e della VI*);

— Relatori: per la VIII Commissione, Castiglione; per la IX Commissione, Calvetti;

TOZZI CONDIVI: Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari (289) — Relatore: Calvetti — (*Parere della V Commissione*).

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 2 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (*Già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2848-B) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Assunzione a carico dello Stato della spesa per il personale dei vigili del fuoco addetto ai servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ove si svolge attività aerea commerciale, gestiti in concessione (3635);

ZAMBERLETTI e ARNAUD: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (537).

— (*Parere della V e della X Commissione*) — Relatore: Cavaliere.

*Discussione del disegno di legge:*

Norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei elicotteri

della protezione civile (3636) — (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) — Relatore: Mattarelli.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno e delle proposte di legge:*

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2608) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Istituzione del Servizio nazionale per le attività di ricreazione sociale (SNARS) e soppressione dell'ENAL (408) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

POLI ed altri: Ristrutturazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (2505) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII e della XIV Commissione*);

IOZZELLI ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) (2586) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*).

— Relatore: Iozzelli.

*Esame della proposta di legge:*

FINELLI ed altri: Utilizzazione degli uffici scolastici e delle loro attrezzature da parte delle comunità (3094) — (*Parere della VIII e della IX Commissione*).

— Relatore: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 2 luglio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame dei disegni di legge:*

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971 (3398) — (*Parere della X e della XIV Commissione*) — Relatore: Azzaro;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con Allegato e Protocollo, concluso a Ginevra il 1° luglio 1970 (3399) — (*Parere della X e della XIII Commissione*) — Relatore: Azzaro;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 (3513) — (*Parere della X, della XI e della XII Commissione*) — Relatore: Azzaro;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni in materia di doppie imposizioni firmate dall'Italia rispettivamente con la Zambia a Lusaka il 27 ottobre 1972, con la Tanzania a Das es Salaam il 7 marzo 1973 e con lo Zaire a Roma il 9 maggio 1973 (3514) — (*Parere della V e della X Commissione*) — Relatore: Azzaro;

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Canberra il 28 novembre 1973 (*Approvato dal Senato*) (3823) — (*Parere della II e della IV Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) Convenzione concernente la assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (*Approvato dal Senato*) (3824) — (*Parere della II e della IV Commissione*) — Relatore: Salvi.

#### *Esame delle proposte di legge:*

CORCHI ed altri: Istituzione e compiti dei « Comitati per la tutela dell'emigrazione italiana » all'estero (2369) — (*Parere della I e della XIII Commissione*) — Relatore: Storchi;

STORCHI ed altri: Modifica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante disposizioni sulla istituzione dei comitati consolari di assistenza (3420) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Storchi;

BATTINO-VITTORELLI ed altri: Istituzione di consulte consolari presso gli uffici conso-

lari italiani (3494) — (*Parere della I e della XIII Commissione*) — Relatore: Storchi.

#### *Esame del disegno di legge e della proposta di legge:*

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) (3804) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

BATTINO-VITTORELLI ed altri: Istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione (3495) — (*Parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione*);

— Relatore: Elkan.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Mercoledì 2 luglio, ore 10.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

#### *Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori FOLLIERI ed altri: Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614);

— Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

**Mercoledì 2 luglio, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

#### *Esame della proposta di legge:*

Senatori BARTOLOMEI ed altri: Norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria (*Approvato dal Senato*) (3813) — Relatore: La Loggia — (*Parere della I e della V Commissione*).

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Istruzione)

**Mercoledì 2 luglio, ore 9,30.**

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ENTI AUTONOMI « ESPOSIZIONE QUADRIENNALE NAZIONALE D'ARTE DI ROMA » E « TRIENNALE DI MILANO PER L'ARCHITETTURA MODERNA, LE ARTI DECORATIVE E INDUSTRIALI MODERNE ».

Audizione del presidente della Triennale di Milano, del preside della facoltà di architettura del Politecnico di Milano, del presidente dell'Ordine degli architetti di Milano.

**Mercoledì 2 luglio, ore 18.**

UFFICIO DI PRESIDENZA.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro)

**Mercoledì 2 luglio, ore 9,30.**

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Istituzione del servizio sanitario nazionale (3207);

MARIOTTI: Riforma sanitaria (352);

LONGO ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (2239);

DE MARIA: Riforma sanitaria (2620);

DE LORENZO ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (3771);

— (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Giovanardi.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

BATTINO-VITTORELLI ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 80.000.000 a favore della fondazione Giacomo Brodo-

lini con sede a Roma (1599) — Relatore: Del Pennino — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

BERSANI ed altri: Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, e miglioramento del trattamento previdenziale ed assistenziale alle iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche (ENPAO) (2642) — Relatore: Cuminetti — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

D'ANGELO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la scala mobile per le prestazioni economiche dell'assistenza obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1555) — Relatore: Ligori — (*Parere della V Commissione*).

**Mercoledì 2 luglio, ore 16,30.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 245, 470, 793, concernenti la previdenza e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e sanità)

**Mercoledì 2 luglio, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

OLIVI ed altri: Legge-cornice per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali (3695) — (*Parere della I e V Commissione*) — Relatore: Morini.

*Esame della proposta di legge:*

BARDELLI ed altri: Rifiinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi (3737) — (*Parere della V e XI Commissione*) — Relatore: Morini.

*Esame della proposta di legge:*

Senatori COSTA e DELLA PORTA: Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio medico (*Approvata dalla XII Commissione del Senato*) (2082) — (*Parere della I e VIII Commissione*) — Relatore: Allocca.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

FRASCA ed altri: Sospensione dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 435, riguardante i farmacisti rurali (3363) — (*Parere della I e VIII Commissione*);

PICA ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, riguardante i farmacisti rurali con incarico di insegnamento nella scuola media (*Urgenza*) (3484) — (*Parere della I e VIII Commissione*);

DEL DUCA ed altri: Norme concernenti il farmacista docente ed il servizio farmaceutico nei centri rurali (3665) — (*Parere della I e VIII Commissione*).

— Relatore: Gasco.

## COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 1239, 1661 e 3209 concernenti lo scioglimento dell'ONMI.

**Mercoledì 2 luglio, ore 18.**

## COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3207, 352, 2239, 2620 e 3771 concernenti la riforma sanitaria.

**COMMISSIONI RIUNITE**

I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia)

**Giovedì 3 luglio, ore 10.**

## IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte e del disegno di legge:*

Senatori VIVIANI e COPPOLA: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (*Approvata dal Senato*) (3673);

RICCIO STEFANO: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (333) — (*Parere della V Commissione*);

SPAGNOLI ed altri: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (3024);

FELISETTI: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla composizione, sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3517);

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (898);

— Relatori: *per la I Commissione*, Riccio Stefano; *per la IV Commissione*, Gargani.

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Istruzione)

**Giovedì 3 luglio, ore 9.**

## COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti riguardanti la ricerca scientifica.

**IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavori pubblici)

**Giovedì 3 luglio, ore 9,30.**

## IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Limitazioni generali di velocità per gli autoveicoli a motore (3623) — Relatore: Sboarina — (*Parere della II, della IV, della X e della XII Commissione*).

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3822) — (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: Norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) (3211) — (*Parere della V e della X Commissione*);

— Relatore: Ascari Raccagni.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sulla proposta di legge:*

AZZARO ed altri: Tonificazione del mercato delle cartelle fondiari e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche per agevolare la ripresa edilizia (3736) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Giglia.

---

### XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 3 luglio, ore 10,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 279, 393, 475, 562, 796, 1856, 1871, 1907, 2514, 2595, concernenti le assunzioni obbligatorie.

### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 3 luglio, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3207, 352, 2239, 2620 e 3771 concernenti la riforma sanitaria.

---

### RELAZIONI PRESENTATE

*Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla domanda:*

contro il deputato Dal Sasso, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (violazione delle norme sul controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi) (Doc. IV, n. 227) — Relatore: Stefanelli.

*XII Commissione permanente (Industria):*

Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784) — Relatore: Biagioni.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 24.*